



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE – TRASPORTI  
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO

Ai Sindaci dei comuni di

Alanno  
Alba Adriatica  
Atessa  
Avezzano  
Balsorano  
Basciano  
Castel di Sangro  
Castelli  
Civitella Roveto  
Crognaleto  
Cupello  
Guardiagrele  
Giulianova  
Isola del Gran Sasso  
Lanciano  
Montorio al Vomano  
Mosciano  
Ortona  
Paglieta  
Pineto  
Roccaspinalveti  
San Salvo  
Scerni  
Schiavi d'Abruzzo  
Silvi  
Tagliacozzo  
Torrebruna  
Tortoreto  
Vasto

Oggetto: Verifica disponibilità a sottoscrivere un protocollo d'intesa diretta all'applicazione di quanto previsto dal comma 5 bis dell'articolo 24 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, convertito con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25.

Egredi Sindaci,

con Delibera della Giunta regionale n. 738 del 12.12.2022, lo scrivente Servizio ha ricevuto l'incarico di verificare se vi sono le condizioni per dar corso all'applicazione di quanto contenuto all'articolo 24, comma 5 bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, convertito con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25.

In particolare, la norma ha riguardo agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico in scadenza (nel caso che qui interessa al 31.03.2023) e prevede la facoltà, per gli enti affidanti, di avvalersi della proroga delle attuali



gestioni come disciplinata dall'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio. E questo in ragione della specifica finalità che, esplicitata nella stessa disposizione, è diretta a «(...) *sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti (...)*».

L'estensione temporale che, in ogni caso, non può superare il 31 dicembre 2026 è, tuttavia, sottoposta alla condizione che *il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale (l'impresa affidataria dei servizi) si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o a integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento.*

Ebbene, con la citata delibera, la Giunta regionale, prendendo atto della disponibilità espressa, nello scorso luglio, dall'associazione di categoria ANAV-Abruzzo di avvalersi della proroga e farsi carico di ulteriori investimenti ha rilevato, tra l'altro, che l'applicazione della citata norma consentirebbe di disporre di uno strumento che accelera i processi di spesa connessi al piano degli investimenti, che, dettati dall'agenda PNRR, devono essere realizzati in tempi strettissimi. In ragione di ciò, ha deciso di fornire una serie di indirizzi operativi diretti a precisare le condizioni di operatività della disposizione in parola, dando un contenuto specifico – giacché collegato agli attuali assetti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale - ai vincoli stabiliti dal legislatore statale.

Il che ha significato, da una parte quantificare l'impegno da richiedere agli attuali gestori di effettuare significativi investimenti *orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento* e, dall'altra, stabilire di dover procedere alla predisposizione, per ciascuna impresa affidataria, di un piano economico finanziario che, ai sensi della norma citata, sia in grado di tradurre, in termini economico finanziari, i rapporti tra ente affidante e impresa affidataria per tutto il periodo di proroga.

In questo modo, la Giunta regionale, con riguardo alla prima condizione (impegno dei gestori ad effettuare gli investimenti) e in considerazione della circostanza che gli investimenti a valere sul PNRR (rinnovo parco mezzi) sono sostenuti integralmente con risorse pubbliche (giusta DGR n. 385 del 21.07.2022), ha stabilito che, ai fini dell'applicazione della proroga, il parametro di riferimento per il calcolo della quota di investimenti da richiedere alle aziende sia pari a € 24.527.054,96= su base regionale, ovvero alla somma destinata agli investimenti a valere per il 2022. Inoltre, ha previsto che, al fine di quantificare l'importo che, pro quota, le imprese affidatarie saranno chiamate a sostenere nel corso dell'ulteriore durata dell'affidamento, a tale somma sia applicata un'aliquota del 20%, considerata congrua rispetto al limitato periodo di ammortamento collegato alla durata della proroga.

Ciò, quindi, si traduce nella possibilità che i servizi minimi di trasporto pubblico beneficino, per i prossimi quattro anni, oltre che delle risorse collegate al PNRR, anche di ulteriori € 4,8mln da ripartirsi fra le imprese affidatarie in ragione di un criterio anch'esso descritto nella DGR n. 738 del 12.12.2022.

Oltre a quanto sin qui descritto, la Giunta ha, altresì, disposto che, nell'ipotesi di applicazione dell'articolo 24 comma 5 bis del D.L. 4/2022, sia dia corso anche all'aggiornamento degli impegni imposti ai gestori in materia di qualità dei servizi, rendendo operative le condizioni minime di qualità approvate con DD n. 64/2022/DPE005 del 26.07.2022, a seguito della procedura di consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2022 (comunicata a tutti i Comuni lo scorso aprile). Aggiornamento, dunque, che costituirebbe un ulteriore vantaggio a beneficio delle comunità e dei territori serviti dal trasporto pubblico.



Illustrati sin qui i contenuti dell'operazione (per le cui specifiche si rinvia in ogni caso alla D.G.R. citata), ciò che in questa sede interessa ed è motivo per il quale la presente è rivolta alla Vs attenzione, è verificare la possibilità di una condivisione della procedura che la Giunta regionale ha inteso attivare prendendo in considerazione la norma in parola.

Gli aspetti organizzativi che essa implica (e ad essa strutturalmente connessi) impongono, infatti, di conoscere preventivamente la disponibilità non solo delle imprese affidatarie (atteso come per loro l'operazione inneschi un aggiornamento dei rapporti in essere) ma anche e principalmente degli enti locali che, assegnatari di un monte chilometrico di percorrenze, garantiscono ciascuno nel proprio territorio la quota di servizi minimi che, a valere sul Fondo regionale trasporti, sono stati approvati con la Delibera di Consiglio regionale del 7 agosto 2018, verbale n. 111/2 *"Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017"*, e da ultimo confermati nella Delibera della Giunta regionale n. 2 del 13.01.2022 avente ad oggetto *"L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e ss.mm.ii. - art. 10 "Programma triennale dei servizi". Adozione ai fini dell'art. 6 bis della L.R. n. 6 bis della L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii. del programma triennale dei servizi (PTS) del trasporto pubblico locale 2022-2024"*.

Ebbene, al fine di poter dar corso all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 24, comma 5 bis, del D.L. 4/2022, lo scrivente Servizio ha proceduto alla definizione dei piani economici finanziari diretti a valorizzare in termini economici gli impegni degli attuali gestori, tenendo conto della quota di investimento a ciascuno attribuita, in adesione al vincolo imposto dalla citata norma e conformemente al contenuto della condizione stabilita dalla Giunta regionale.

Un intervento che - si evidenzia - ha interessato la complessità delle gestioni in essere, relative cioè sia ai servizi regionali che ai servizi di codeste Amministrazioni, in considerazione della circostanza che l'attuale ordinamento del TPL abruzzese, salvo che per i *servizi minimi* dei comuni capoluoghi di Provincia, individua nella Regione l'ente onerato dell'obbligo di calcolare e corrispondere alle imprese affidatarie (*ad esse direttamente ovvero per il tramite dell'ente affidante*) i contributi di esercizio ai sensi della L. 151/81 e delle L.L.R.R. 62/83 e 9/12, nonostante detti servizi siano, come noto, oggetto di provvedimenti di concessione comunale.

In questo modo e in ragione di questa evidenza, lo scrivente ha potuto operare e definire i PEF anche per la parte dei *servizi minimi* comunali, giacché in possesso dei dati necessari alla definizione degli stessi e stante, altresì, l'esistenza di ulteriori due circostanze. Da una parte va, infatti, osservato che, nella maggioranza dei casi, i *servizi minimi* assegnati ai Comuni sono svolti da imprese cui sono affidati anche i *servizi minimi* di competenza regionale; dall'altra, si rileva come la Regione sia il centro di programmazione e di gestione di tutti i piani di investimento, sia quelli più propriamente destinati ai servizi interurbani (dunque regionali), sia quelli relativi ai servizi urbani.

Conseguentemente, questi elementi inducono a ritenere necessario, se non operativamente indispensabile, che, ove codeste Amministrazioni aderiscano alla possibilità prevista dall'articolo 24, comma 5 bis citato, si addivenga con le stesse – quali enti affidanti – a un'intesa, che, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 1 della L.R. 4 agosto 2017, n. 43 e conformemente a quanto stabilito dalla Giunta, sia diretta a instaurare un rapporto di collaborazione Regione/Comune finalizzato alla gestione dei servizi minimi loro assegnati a valere sul Fondo regionale trasporti, definendo, per il periodo collegato all'estensione temporale degli attuali affidamenti (dunque fino al 2026), i compiti di ciascuno.

In particolare, il protocollo d'intesa riconoscerà alla Regione, atteso il suo precipuo ruolo nel rapporto economico – finanziario con le imprese affidatarie anche dei *servizi minimi comunali*, la gestione degli adempimenti necessari all'estensione temporale degli affidamenti in essere, aventi ad oggetto lo



svolgimento dei *servizi minimi* (ovvero le percorrenze vett\*Km/anno loro assegnate nella Delibera di Consiglio regionale del 7 agosto 2018, verbale n. 111/2). Pertanto, la Regione provvederà alla definizione dei PEF e degli atti collegati alla proroga, agli adempimenti degli obblighi finanziari, alla validazione e controllo degli investimenti e lascerà al Comune la parte relativa alla programmazione, vigilanza e controllo della regolarità dei servizi (definizione dei programmi di esercizio, verifiche relative al loro svolgimento, potere sanzionatorio per violazione degli impegni posti in capo all'impresa affidataria, ecc).

Per tutto ciò premesso, questo Servizio ha predisposto un protocollo d'Intesa, di cui si allega il relativo schema, al fine di consentire ogni più ampia e opportuna valutazione. In caso di adesione alla procedura anzidetta si chiede cortesemente di condividere la presente, con compilazione e sottoscrizione del protocollo.

In considerazione della complessità delle procedure da porre in essere successivamente agli atti di adesione, preme segnalare l'urgenza da parte dello scrivente di acquisire la predetta sottoscrizione.

In ragione di ciò e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, consta dover stabilire quale data entro la quale far pervenire l'atto il giorno 13.01.2023.

Anche in relazione al numero di adesioni che perverranno entro tale data, lo scrivente sarà successivamente in grado di stabilire e comunicare la formalizzazione della stipula del protocollo ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Giovanni Marchese